

COMUNE DI MASSAROSA

(Provincia di Lucca)

Regolamento

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 9.4.08.

Modificato con deliberazione del C.C. n. 95 del 27.10.14.

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO

Art. 1

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1. Il Consiglio comunale di Massarosa, considerando che l'educazione alla partecipazione democratica, all'interesse per i bisogni e i problemi della comunità, alla discussione delle idee sia un obiettivo primario nella formazione dei cittadini di una comunità democratica, istituisce il "Consiglio comunale dei ragazzi".
- 2. Il Consiglio comunale dei ragazzi esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone alle istituzioni scolastiche, al Comune di Massarosa, alle associazioni e agli enti del territorio comunale lo svolgimento di determinate attività didattiche, educative, ricreative e sportive;
 - b) propone soluzioni e interventi su qualunque questione, relativa al territorio comunale, che interessi i ragazzi;
 - c) discute di problemi generali che interessino i ragazzi; gestisce quelle attività che gli siano affidate dalle istituzioni scolastiche e dal Comune ed esprime pareri su richiesta di queste ultime.

Art. 2 Intesa

- 1) Il Sindaco sottoscrive un'intesa coi dirigenti degli Istituti comprensivi del Comune per garantire il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi.
- 2) Salvo diverso accordo l'intesa prevede che gli istituti comprensivi garantiscano, col proprio personale docente:
 - a) la sensibilizzazione e l'assistenza dei ragazzi nel procedimento elettorale, spiegando il ruolo del Consiglio comunale dei ragazzi, sollecitando le candidature, aiutando nella redazione dei programmi;
 - b) l'assistenza al Consiglio comunale dei ragazzi, compresa la verbalizzazione delle sedute, al Sindaco dei ragazzi e agli Assessori dei ragazzi, per la quale saranno designati più insegnanti di riferimento;
 - c) la messa a disposizione delle strutture scolastiche per il funzionamento, nei modi e tempi da definire, del Consiglio comunale dei ragazzi.
- 3. Il Comune garantisce, tramite l'ufficio elettorale, la preparazione tecnica delle elezioni e, tramite l'ufficio segreteria, la convocazione del Consiglio comunale dei ragazzi. Gli uffici comunali collaborano con il Consiglio comunale dei ragazzi in tutti i casi in cui siano richiesti approfondimenti in determinate materie.
- 4. L'intesa inoltre definisce i tempi messi a disposizione, in orario scolastico e/o fuori dall'orario scolastico, per il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

Art. 3 Sindaco e Giunta dei ragazzi

- 1) Contestualmente all'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi è eletto a suffragio diretto un Sindaco dei ragazzi che rappresenta il Consiglio, ne prepara le sedute e ne attua le decisioni. Ha compiti di promozione delle nuove iniziative di competenza del Consiglio comunale dei ragazzi.
- 2) Il Sindaco dei ragazzi è affiancato da quattro Assessori dei ragazzi, fra i quali un Vice-Sindaco, che insieme a lui costituiscono la Giunta dei ragazzi. Agli Assessori dei ragazzi può essere delegata dal Sindaco dei ragazzi la cura di particolari temi e di particolari iniziative. Gli assessori individualmente e la Giunta collegialmente collaborano col Sindaco dei ragazzi nell'espletamento delle funzioni di quest'ultimo.
- 3) In caso di dimissioni o impedimento il Sindaco dei ragazzi è sostituito dal Vice-Sindaco dei ragazzi fino al termine del mandato.

Art. 4 Composizione, tempo dell'elezione e durata in carica

- 1) Il Consiglio comunale dei ragazzi è composto dal Sindaco dei ragazzi e da venti consiglieri.
- 2) Il Sindaco dei ragazzi nomina, nella prima seduta, fra i consiglieri, quattro assessori dei ragazzi.
- 3) Il Sindaco dei ragazzi ed il Consiglio comunale dei ragazzi sono eletti per un anno.
- 4) L'elezione avviene in un giorno di lezione compreso fra l'inizio dell'anno scolastico ed il 30 Novembre. Il Sindaco ed il Consiglio comunale dei ragazzi entrano in carica in occasione della prima seduta che si riunisce, nella sala consiliare del Comune di Massarosa, entro dieci giorni dall'elezione.

Art. 5 Diritto elettorale attivo e passivo

- 1) Hanno diritto di voto per l'elezione del Sindaco dei ragazzi e del Consiglio comunale dei ragazzi gli alunni delle classi 4a e 5a delle scuole elementari comunali e gli alunni delle scuole medie comunali.
- 2) Possono essere eletti consiglieri comunali dei ragazzi gli alunni delle classi 5e delle scuole elementari del comune e gli alunni delle scuole medie del comune.
- 3) Può essere eletto Sindaco dei ragazzi ogni alunno delle scuole medie comunali.

Art. 6 Sistema elettorale

- 1) Per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi sono presentate liste con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco dei ragazzi e di venti candidati alla carica di consigliere. Non sono ammissibili liste che presentino meno di quattordici candidati.
- 2) Almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei candidati di ogni lista deve essere di alunni delle scuole elementari. Almeno metà dei candidati deve essere di

alunni iscritti in scuole dell'Istituto comprensivo diverso da quello del candidato a Sindaco. Nessun genere può avere un numero di candidati inferiore ad un terzo.

- 3) Con un unico voto l'elettore indica il candidato Sindaco prescelto e la lista collegata. L'elettore può inoltre esprimere fino a tre preferenze per i candidati alla carica di consigliere.
- 4) E' eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato maggiore di età.
- 5) Per l'elezione del Consiglio comunale si procede alla ripartizione dei seggi fra le liste con metodo proporzionale, secondo il metodo d'Hondt previsto dalla legge per l'elezione del Consiglio comunale, senza premio di maggioranza.
- 6) All'interno di ogni lista è eletto anzitutto il candidato a Sindaco non eletto a tale carica e quindi i candidati che hanno riportato più preferenze, fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista. In caso di parità di preferenze è eletto il candidato maggiore di età.
- 7) Si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Art. 7 Procedimento elettorale

- 1) La data delle elezioni è fissata dal Sindaco, d'intesa coi dirigenti degli Istituti comprensivi del Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Essa è resa nota a tutti gli alunni tramite i rispettivi insegnanti.
- 2) Col provvedimento di indizione delle elezioni è nominata una commissione elettorale composta dal segretario comunale, o suo delegato, che ne assume la Presidenza, e da due componenti designati rispettivamente dai Consigli di Istituto dei due Istituti comprensivi del Comune. Se i consigli non hanno effettuato la designazione, il Sindaco vi provvede direttamente. La Commissione elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale, giudica definitivamente su ogni controversia e sui ricorsi, ammette le liste e le candidature, designa i Presidenti dei seggi, fa il riepilogo dei risultati dei seggi, proclama gli eletti e ne convoca la prima riunione. La commissione decide col voto favorevole di due componenti.
- 3) Le liste sono presentate entro il ventesimo giorno che precede l'elezione, insieme al programma. La lista è distinta da un motto, che fa riferimento al programma, e non può contenere riferimenti di carattere politico o comunque tendenti ad orientare il voto in base a considerazioni diverse dalla valutazione del programma e dei candidati.
- 4) Per la presentazione delle liste è sufficiente la firma, per assenso, di tutti i candidati.
- 5) Entro il decimo giorno che precede le elezioni è affisso in ogni scuola il manifesto dei candidati a Sindaco e a consigliere dei ragazzi.
- 6) In ogni scuola del Comune è costituito un seggio per la votazione. Il seggio è formato dal Presidente, nominato dalla Commissione elettorale fra gli insegnanti di quella scuola, da un segretario e da tre scrutatori, scelti dal Presidente fra gli alunni della scuola che non siano candidati.
- 7) La votazione è aperta dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il voto è espresso in modo personale e segreto dagli alunni. Al termine della votazione è effettuato lo scrutinio.

Delle operazioni del seggio è redatto un verbale in duplice copia, su apposito modello predisposto dall'ufficio elettorale comunale.

- 8) La cabina, l'urna e il restante materiale per la votazione sono forniti dall'ufficio elettorale comunale. L'elenco degli aventi diritto al voto è fornito dall'Istituto comprensivo. Il Presidente del seggio può ammettere al voto alunni che ne abbiano diritto, omessi per errore materiale da detto elenco.
- 9) La Commissione elettorale ricevuti i verbali procede al riepilogo dei voti ottenuti nei singoli seggi e proclama gli eletti. Di tali operazioni redige un verbale, in duplice copia, su modello predisposto dall'ufficio elettorale. Di ogni verbale una copia è depositata nella segreteria del Comune ed una copia nella segreteria dell'Istituto comprensivo del Sindaco dei ragazzi eletto.
- 10) Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e in quanto compatibili, le norme per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con meno di 15.000 abitanti.

Art. 8 Funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi

- 1) Il Consiglio comunale dei ragazzi si riunisce almeno due volte nell'anno scolastico ed è presieduto dal Sindaco dei ragazzi. Si riunisce straordinariamente su convocazione del Sindaco dei ragazzi o su richiesta di cinque consiglieri. Delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti, se è presente la maggioranza dei consiglieri. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri.
- 2) Tranne che per la prima seduta, il Consiglio si riunisce in una delle due scuole medie del territorio, osservando quanto più possibile l'alternanza delle stesse.
- 3) Alle sedute partecipa un insegnante col compito di assistere i ragazzi nella riunione.
- 4) Delle discussioni e delle decisioni del Consiglio comunale dei ragazzi è dato atto nel verbale redatto dall'insegnante che assiste alle sedute ed approvato dal consiglio nella riunione successiva.
- 5) Il Consiglio comunale dei ragazzi, può stabilire ulteriori regole per disciplinare il proprio funzionamento e l'ordine delle discussioni.
